

**SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA AZIENDA SANITARIA, ENTE GESTORE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI E SOGGETTO TITOLARE DELLA SPERIMENTAZIONE DI ABITARE INCLUSIVO**

Tra l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale di Udine (C.F. ....), successivamente indicata per brevità "Azienda", rappresentata da....., nella qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda a ....., in via .....

Il Comune di Udine in qualità di Ente Gestore del SSC di Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco e Udine (C.F. 00168650307), successivamente indicato per brevità "Ente gestore", rappresentato da.....nella qualità di ....., domiciliato per la carica presso la sede ..... a ....., in via .....

e il Comune di Tavagnacco in qualità di soggetto titolare della sperimentazione di abitare inclusivo successivamente indicato per brevità "Soggetto titolare", con sede a ....., in via ..... rappresentata da....., in qualità di .....del/della (specificare la natura giuridica)....., si conviene e si stipula quanto segue:

**PREMESSO**

- che con DGR 27 settembre 2019 n. 1625, vengono riviste ed aggiornate le Linee guida di cui alla DGR del 26 ottobre 2017, n. 2089 per la promozione e la realizzazione di forme sperimentali di abitare inclusivo in conformità all'art. 24 della LR 16 ottobre 2014 n. 17;
- che con DGR 27 settembre 2019 n. 1624 è stata approvata l'introduzione del budget di salute in forma sociosanitaria integrata, e sono stati definiti l'utilizzo e la quantificazione delle quote di rilevanza sanitaria e sociale che lo compongono;
- che l'immobile individuato come sede di sperimentazione di **Abitare possibile**, sito in **Piazza Libertà 23, Tavagnacco fraz. Feletto Umberto** è in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata con Decreto del Direttore del Servizio integrazione sociosanitaria **n. 629 del 11 aprile 2019 e integrata dalla nota del medesimo Direttore 28 agosto 2019 prot. n. 16847**
- che l'autorizzazione alla sperimentazione riguarda un massimo di n. **15** persone dimoranti;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1**

**Oggetto**

1. La presente convenzione stipulata tra l'Azienda sanitaria, l'Ente gestore competente e il Soggetto titolare della sperimentazione definisce i reciproci obblighi delle parti, nonché i rapporti giuridici ed economici al fine di garantire, secondo le modalità stabilite ai successivi articoli, l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e assistenziali nelle unità abitative sperimentali a tutela delle persone coinvolte.

**Art. 2**

**Sostegno ai progetti personalizzati**

1. Premesso che l'immobile sede di sperimentazione è autorizzato ad accogliere sino ad un massimo di n. 15 persone dimoranti (più eventuale personale addetto alla sorveglianza), le parti concordano che il sostegno regionale ai progetti personalizzati inseriti nelle sperimentazioni avverrà in conformità al combinato disposto delle DGR 1624/2019 e 1625/2019 o successive modifiche e integrazioni.

2. La data di stipula della convenzione costituisce il momento in cui trova piena attuazione il percorso di sperimentazione ma anche la data dalla quale decorre il diritto ai benefici di cui alle norme regionali citate.

### **Art. 3**

#### **Modalità di accesso e valutazione delle persone**

1. L'accesso alla struttura avviene in conformità al "Regolamento per l'accesso in qualità di dimoranti nella struttura "abitare possibile a Tavagnacco" e per la gestione della graduatoria di ammissione" (di seguito per brevità "Regolamento") approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Tavagnacco 29 gennaio 2020 n. 5.
2. L'accesso della persona anziana ad un progetto sperimentale di abitare inclusivo avviene previa valutazione del bisogno mediante l'utilizzo del sistema di valutazione multidimensionale (VMD) Val.Graf.-FVG 2019, versione domiciliare, di cui alla DGR n. 92 del 25 gennaio 2019. Il Distretto sanitario assicura tale valutazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di inserimento; i profili di bisogno che possono essere accolti sono quelli di cui alla DGR 1625/2019.
3. Per l'accesso delle persone con disabilità, nelle more di una piena operatività dello strumento per la valutazione delle condizioni di vita delle persone con disabilità (Q-VAD), adottato in via sperimentale, può essere utilizzata la Val.Graf.-FVG 2019, versione domiciliare, o analogo strumento che l'Unità di Valutazione Multiprofessionale (UVM) ritenga appropriato per la valutazione dello specifico caso, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di inserimento.
4. La composizione dell'UVM e il livello di integrazione sociosanitaria possono variare in funzione della complessità e della specificità del caso da valutare.
5. In funzione delle informazioni raccolte con gli strumenti di valutazione l'UVM definisce un progetto personalizzato nel quale vengono delineati modi, tempi, obiettivi, risorse, sistema delle responsabilità e ogni altro elemento necessario a rispondere al bisogno di quel soggetto in quel determinato contesto, compreso l'eventuale sostegno regionale previsto.
6. Nel progetto personalizzato sono definite le tempistiche di rivalutazione al fine di verificarne l'adeguatezza e i risultati raggiunti.
7. La responsabilità della rivalutazione sta in capo all'UVM, che può decidere di effettuarla direttamente oppure avvalersi di personale debitamente formato messo a disposizione dal Soggetto titolare.
8. Qualora la rivalutazione evidenzia un cambiamento importante del quadro clinico assistenziale e del profilo di bisogno, deve essere attivata l'UVM per l'elaborazione di un nuovo progetto personalizzato che può prevedere:
  - a) La permanenza nel percorso sperimentale previa verifica della sussistenza delle condizioni atte a garantire i bisogni della persona, anche con l'adozione di specifici programmi assistenziali;
  - b) L'uscita dalla sperimentazione e la definizione di un nuovo percorso assistenziale.
9. In caso di persone provenienti da diversa area territoriale, rimane in capo al territorio di provenienza la predisposizione del progetto personalizzato e il relativo sostegno degli eventuali oneri finanziari, in conformità a quanto previsto al paragrafo 5 delle linee guida. L'appropriatezza della proposta di inserimento viene concordata con il Soggetto titolare e gli Enti competenti per il territorio nel quale è situato lo stabile sede della sperimentazione, nell'ambito delle attività di coordinamento a cura dei rispettivi referenti, secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 8.

### **Art. 4**

#### **Piano di assistenza individuale (PAI) elaborato dal Soggetto titolare**

1. Il Soggetto titolare della sperimentazione, in collaborazione con gli Enti sottoscrittori della presente Convenzione, si impegna entro 30 giorni dalla predisposizione del progetto personalizzato a cura dell'UVM, a redigere il piano di assistenza individuale (PAI) di cui è garante, nonché ad attuarlo e monitorarlo nel rispetto delle modalità e tempistiche ivi previste.
2. Il PAI, in relazione agli obiettivi e alle risorse disponibili identificati nel progetto personalizzato, prevede l'esposizione dettagliata del programma delle attività, dei tempi di realizzazione, delle scadenze dei monitoraggi, nonché dei soggetti deputati al soddisfacimento, in modo da favorire, in relazione ai bisogni individuati, il recupero o il mantenimento funzionale, il contrasto dei processi involutivi in atto e il mantenimento delle relazioni familiari, sociali e ambientali dell'utente.
3. Il PAI deve esplicitare puntualmente il sistema delle responsabilità, indicando i ruoli delle diverse figure che interagiscono con la persona.
4. Una copia del PAI va inviata ai referenti dell'Azienda sanitaria e dell'Ente gestore, nonché ai componenti dell'UVM.

## **Art. 5**

### **Risorse e prestazioni messe a disposizione dal Soggetto titolare**

1. Il Soggetto titolare ai fini della sperimentazione si impegna a mettere a disposizione gli spazi e gli arredi dell'immobile individuato come sede di sperimentazione di Abitare possibile come descritto nelle "disposizioni organizzative della "Struttura Abitare Possibile a Tavagnacco" (di seguito per brevità "disposizioni organizzative" mediante la stipulazione di apposita concessione stipulata fra il Comune di Tavagnacco e l'interessato (o un suo rappresentante) o un familiare dell'interessato o il richiedente l'accesso in struttura.
2. Il Soggetto titolare, anche mediante l'esternalizzazione dei servizi, garantisce l'erogazione dei seguenti servizi per le persone abitanti nella Casa:
  - a. Servizio di pulizia/sanificazione;
  - b. Rifornimento letteracci;
  - c. Rifornimento stoviglie;
  - d. Servizio di assistenza notturna;
  - e. Attività assistenziali ad alberghiere.

Tutti i servizi elencati, così come la possibilità di accedere a servizi a domanda individuale (pasti a domicilio, parrucchiere, estetista, consegna spesa a domicilio, consegna giornali, etc.), saranno oggetto di stipula di un contratto di servizio dedicato, modificabile in base alle esigenze della persona per quanto attiene i servizi a domanda individuale.

3. Il Soggetto titolare è tenuto a garantire che l'immobile sede della sperimentazione rispetti le norme vigenti di carattere generale e, in particolare, le disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di barriere architettoniche, di prevenzione degli incendi, di igiene e sicurezza.
4. Il Soggetto titolare è tenuto a redigere un registro aggiornato, anche su supporto informatico, delle persone aderenti alla sperimentazione contenente le seguenti informazioni minime:
  - a) dati anagrafici della persona;
  - b) data di decorrenza del contratto di concessione o di forma contrattuale analoga;
  - c) eventuale data di chiusura del contratto con la relativa motivazione;
  - d) condizione della persona ai fini della sperimentazione:
    - I. anziano non autosufficiente;
    - II. anziano autosufficiente in condizione di fragilità;
    - III. persona con disabilità;
    - IV. soggetto fragile con problematiche sociali;
5. Il Soggetto titolare rendiconta mensilmente, anche tramite supporto informatico, agli Enti interessati:
  - a) Il numero di persone incluse nella sperimentazione distinte per tipologia e profilo di bisogno;
  - b) Il numero di giornate per le quali ogni persona coinvolta nella sperimentazione ha diritto al sostegno regionale.

## **Art. 6**

### **Risorse e prestazioni garantite dall'Azienda Sanitaria**

1. L'Azienda Sanitaria, in relazione alle indicazioni normative ed agli indirizzi nazionali e regionali in materia di LEA, nonché con specifico riferimento alla sperimentazione di soluzioni abitative innovative, si impegna anche attraverso i Distretti Sanitari ad assicurare:
  - a) la valutazione multidimensionale del bisogno finalizzata alla predisposizione del progetto personalizzato, secondo le indicazioni di cui all'art. 3;
  - b) l'insieme delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico ritenute necessarie al mantenimento presso il nuovo domicilio delle persone anziane totalmente o parzialmente non autosufficienti, di quelle autosufficienti in condizione di fragilità e a rischio di istituzionalizzazione, nonché delle persone con disabilità;
  - c) gestione dei farmaci: l'eventuale necessità di controllo dell'assunzione dei farmaci o di aiuto nella somministrazione degli stessi deve essere prevista nel progetto personalizzato che in tal caso conterrà anche l'indicazione della persona autorizzata a svolgere tale attività;
  - d) il raccordo con Aziende Sanitarie/Distretti Sanitari diversi da quelli di provenienza della persona, relativamente alla presa in carico, alla predisposizione del progetto personalizzato e al relativo sostegno degli oneri finanziari.

**Art. 7**

**Risorse e prestazioni garantite dall'Ente gestore**

1. L'Ente gestore, con riferimento alle disposizioni normative in materia di sistema integrato e prestazioni essenziali, garantisce risposte omogenee sul territorio di competenza e, con specifico riferimento alla sperimentazione di soluzioni abitative innovative, si impegna ad assicurare alle persone di cui al precedente articolo 3 residenti nei Comuni del SSC Friuli Centrale:
  - a) la valutazione multidimensionale del bisogno finalizzata alla predisposizione del progetto personalizzato, secondo le indicazioni di cui all'art. 3;
  - b) il contributo FAP di cui al successivo articolo 10;
  - c) l'insieme delle prestazioni sociali professionali e dei servizi ritenuti necessarie al mantenimento presso il nuovo domicilio delle persone anziane totalmente o parzialmente non autosufficienti, di quelle autosufficienti in condizione di fragilità e a rischio di istituzionalizzazione, delle persone con disabilità nonché dei soggetti fragili con problematiche sociali;
  - d) il raccordo con l'Ente gestore dei servizi per la disabilità nel caso di persone con disabilità in carico a tali servizi;
  - e) il raccordo con i familiari o con altre figure ritenute rilevanti, quando valutato necessario ai fini del progetto personalizzato;
  - f) il raccordo con Enti gestori diversi da quelli di provenienza della persona, relativamente alla presa in carico, alla predisposizione del progetto personalizzato e al relativo sostegno degli oneri finanziari.

**Art. 8**

**Attività di coordinamento**

1. L'Azienda Sanitari /Distretto Sanitario, l'Ente gestore che hanno già individuato i propri referenti nell'ambito del Tavolo tecnico di avvio della sperimentazione, insieme al personale individuato dal soggetto titolare a gestire la sperimentazione, garantiranno con i propri rappresentanti il coordinamento delle attività previste dalla presente convenzione. Detto coordinamento si propone di garantire un efficace raccordo tra i tre soggetti, con la famiglia della persona e ulteriori altri soggetti significativi ai fini della sperimentazione, con particolare attenzione:
  - a) al rispetto dei progetti personalizzati elaborati in UVM e tradotti successivamente nei PAI;
  - b) alla rivalutazione congiunta dei bisogni degli utenti valutati con il sistema di VMD Val.Graf.-FVG o Q-VAD (secondo quanto indicato nell'art 3), in caso di cambiamenti importanti del quadro clinico assistenziale e del profilo di bisogno;
  - c) ad assicurare l'effettiva realizzazione delle azioni previste dagli artt. 5,6 e 7;
  - d) a segnalare eventuali carenze e a proporre soluzioni adeguate;
  - e) a evidenziare la necessità di ulteriori attività sinergiche e funzionali alla progettualità complessiva nello specifico contesto;
2. Nell'ambito delle attività di coordinamento i soggetti firmatari condividono le proposte di inserimento di nuovi utenti e concordano gli accessi valutando opportunamente le eventuali condizioni di urgenza e la compatibilità con lo specifico contesto previsto nella progettualità complessiva, con particolare riguardo al case mix.

**Art. 9**

**Budget di salute – quota sanitaria**

1. Alle persone non autosufficienti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), spetta il budget di salute secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente; la quota sanitaria del budget costituisce un livello essenziale di assistenza (LEA) ed è quindi differenziata solamente in relazione al profilo di bisogno.
2. L'Azienda Sanitaria liquida con cadenza mensile o bimestrale in via anticipata direttamente al Soggetto titolare le quote spettanti agli aventi diritto entro 60 giorni dalla trasmissione da parte dello stesso del relativo rendiconto.
3. La quota sanitaria non viene corrisposta per il periodo di ricovero della persona in una struttura sanitaria o sociosanitaria.
4. Il Soggetto titolare trasmette all'Azienda annualmente a consuntivo, entro il 1° trimestre dell'anno successivo, una certificazione, firmata dal legale rappresentante o suo delegato, dalla quale risulti che la quota sanitaria è stata utilizzata per un importo complessivo pari all'ammontare dei fondi erogati.
5. La quota sanitaria dovuta a utenti provenienti da un'altra Azienda sanitaria regionale viene erogata dall'Azienda ospitante e rimborsata dall'Azienda di provenienza, similmente a quanto avviene per le strutture residenziali.

#### **Art. 10**

##### **Budget di salute – quota di rilevanza sociale e sostegno regionale attribuito tramite FAP**

1. Alle persone non autosufficienti di cui all'articolo 3, spetta il budget di salute secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente (delibera della Giunta Regionale n. 1624 del 27 settembre 2019).
2. La quota di rilevanza sociale è erogata dall'Ente gestore agli aventi diritto secondo le regole del FAP, di cui al DPR n. 7 dell'8 gennaio 2015.
3. Gli aventi diritto possono delegare il Soggetto titolare alla riscossione delle quote spettanti; la delega deve risultare da apposito documento firmato dalla persona assistita o dal legale rappresentante.
4. La quota di rilevanza sociale è rendicontata dalla persona assistita o dal Soggetto titolare in caso di delega, secondo le disposizioni previste dal regolamento FAP, di cui al DPR n. 7 dell'8 gennaio 2015 e successivi indirizzi emanati dalla Regione.
5. Tra le spese rendicontabili rientrano quelle sostenute dall'utente per il canone di concessione e per eventuali servizi accessori di carattere assistenziale.
6. In caso di utenti provenienti da diversa area territoriale, la quota di rilevanza sociale è erogata dal territorio di provenienza, salvo accordi diversi sottoscritti dagli Ambiti interessati.

#### **Art. 11**

##### **Applicativi informatici**

1. Il Soggetto titolare è tenuto a utilizzare gli applicativi informatici messi a disposizione dalla Regione non appena ottenute le necessarie abilitazioni.
2. Nell'utilizzo di tali sistemi informativi, il Soggetto titolare fa riferimento, per quanto riguarda la risoluzione di problemi tecnici di primo livello, all'Area Welfare di Comunità dell'AAS2.

#### **Art. 12**

##### **Privacy e trattamento dei dati**

1. L'Azienda Sanitaria e l'Ente Gestore sono titolari, nell'ambito delle rispettive competenze, del trattamento dei dati personali.
2. Il Soggetto titolare della sperimentazione è responsabile del trattamento dei dati personali.
3. Le parti si impegnano a osservare quanto disposto dalle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali in relazione ai dati acquisiti e utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

#### **Art. 13**

##### **Validità, durata ed aggiornamenti dell'accordo**

1. Il presente accordo ha durata fino al termine della sperimentazione di cui alla autorizzazione rilasciata con Decreto del Direttore del Servizio integrazione sociosanitaria n. 629 del 11 aprile 2019 e integrata dalla nota del medesimo Direttore 28 agosto 2019 prot. n. 16847.
2. Dopo tale data, la convenzione potrà essere rinnovata per volontà delle parti ferma restando la possibilità per ciascuna di proporre modifiche o integrazioni.
3. Nel corso del periodo di validità della presente convenzione possono essere introdotte variazioni concordate tra le parti contraenti.
4. La presente convenzione è da intendersi risolta nel caso di revoca dell'autorizzazione alla sperimentazione rilasciata con provvedimento del Direttore del Servizio integrazione sociosanitaria.
5. Le parti concordano che l'entrata in vigore di nuovi provvedimenti in materia emanati dall'Amministrazione regionale comporta inderogabilmente l'obbligo di adeguare il presente atto a tali disposizioni.

#### **Art. 14**

##### **Registrazione**

1. La presente convenzione verrà registrato solo in caso d'uso con ripartizione paritaria delle spese di registro e di bollo.

Letto, confermato e sottoscritto.

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

Per l'Azienda Sanitaria

\_\_\_\_\_

Per l'Ente Gestore

\_\_\_\_\_

Per il Soggetto titolare

\_\_\_\_\_